

Domenico Pulitanò

Su vis (forza, violenza) e diritto penale

1. Tecnologia del Leviatano

Acrius ex ira quod enim se quisque parabat / ulcisci quam nunc concessumst legibus aequis, / hanc ob rem est homines pertaesum vi colere aevom. / Inde metus maculat poenarum praemia vitae. I versi di Lucrezio (*De rerum natura*, V, 1148 s.) pongono in rilievo il nesso fra diritto e *vis* (forza, violenza): il diritto, tentativo di uscire dal *vi colere aevom* (da una vita violenta ed esposta alla violenza, in una primitiva libertà selvaggia) si costruisce sul *metus poenarum*, forza organizzata e violenza temuta.

Per la riflessione su diritto e *vis* sono di persistente interesse le considerazioni di Hannah Arendt su *violenza e potere*¹.

Potere è violenza più mite; chi ha potere può pensare e agire nei termini della categoria mezzi – fine. La violenza può sempre distruggere il potere; dalla canna del fucile nasce l'ordine più efficace. La violenza compare dove il potere è scosso, ma lasciata a se stessa finisce per far scomparire il potere. Sostituendo la violenza al potere si può ottenere la vittoria, ma il prezzo è molto alto, pagato anche dal vincitore in termini di potere proprio. La pratica della violenza cambia il mondo, il cambiamento più probabile è verso un mondo più violento. C'è pericolo che il fine venga sopraffatto dai mezzi².

Alla luce di un'analisi di esperienze che hanno avuto successo, a partire dall'Atene antica fino alle moderne democrazie liberali, gli studiosi americani premiati con il Nobel dell'economia nel 2024 hanno presentato il seguente modello: «ci vuole uno Stato forte per combattere la violenza, far rispettare le leggi e fornire servizi pubblici indispensabili per garantire alle persone la possibilità di fare scelte e portarle avanti. Ci vuole una società forte e mobili-

¹ H. Arendt, *On violence* (1969); tr. it. *Sulla violenza*, Parma, Guanda, 2002.

² Ivi, pp. 55, 57, 61, 58, 88, 87.

tata per controllare e incatenare uno Stato forte»³. Decisivo è l'equilibrio fra la società civile e uno Stato *forte* ma *incatenato* da solide garanzie.

Sia la forza, sia l'incatenamento dello Stato Leviatano dipendono anche dal sistema penale, tecnologia di potere che con i suoi precetti concorre a definire doveri, diritti e aspettative, gli equilibri fra autorità e libertà. Il diritto penale è un'elementare risposta a problemi di sicurezza; appare in grado di fornire alla legge morale *forza coattiva e repressiva*⁴. Pone problemi di *razionalità tecnica* e di *moralità della coercizione minacciata o inflitta*.

2. Dimensione precettiva

La *vis* ordinatrice del diritto criminale sta nella dimensione precettiva. «Il diritto non ha il fine generale di punire bensì quello di tradurre nel concreto della vita l'esigenza umana di ordine e di garantita libertà d'azione; e di fatto, in via principale esso regola e organizza la coesistenza, strutturando atti e rapporti umani nei modi della misura»⁵.

Hanno a che fare con la funzione precettiva del diritto criminale, il principio di legalità, i principi guida relativi alle scelte di incriminazione, e i criteri di attribuzione di responsabilità per la trasgressione. L'ancoraggio del punire al *quia peccatum* è espressione del *principio responsabilità*: segna un *limite* al potere del Leviatano, non necessariamente liberale, ma necessario in ottica liberale.

Sono eredità dell'illuminismo liberale la «dottrina del potere pubblico limitato»⁶, il «linguaggio dei diritti dell'uomo, intrinsecamente connesso alla memoria del male»⁷, e una morale fondata sul «postulato etico dell'uguaglianza universale dei diritti dell'uomo»⁸. Sono principi, ad un tempo, di legittimazione e di delimitazione del diritto criminale.

Il principio di legalità comporta per la legge penale l'onere di «formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà», mediante il «riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in

³ D. Acemoglu, J. A. Robinson, *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty* (2019); tr. it. *La strettoia. Come le nazioni possono essere libere*, Milano, Il Saggiatore, 2020, p. 14.

⁴ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Del delitto, della pena*, rist. an., Bologna, il Mulino, 1993, p. 40.

⁵ S. Cotta, *Perché la violenza? Una interpretazione filosofica*, a cura di G. Cotta, Brescia, Scholé, 2018, p. 125.

⁶ L. Ferrajoli, *L'attualità del pensiero di Cesare Beccaria*, in *Il caso Beccaria. A 250 anni della pubblicazione di Dei delitti e delle pene*, a cura di V. Ferrone e A. Prosperi, Bologna, il Mulino, 2016, p. 340.

⁷ S. Veca, *La priorità del male e l'offerta filosofica*, Milano, Feltrinelli, 2005.

⁸ V. Ferrone, *Storia dei diritti dell'uomo*, Roma-Bari, Laterza, 2019 (un quadro d'insieme, non sui profili penalistici); Id., *Il mondo dell'illuminismo: Storia di una rivoluzione culturale*, Torino, Einaudi, 2019, cito pp. 3, 100, p. XIII.

base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiono verificabili»⁹. I problemi che interessano la morale e il diritto nascono da «un mondo esterno che ci provoca e ci consente di compiere delle azioni, e non semplicemente di immaginarle»¹⁰. È la *fattualità del diritto*, su cui ha ripetutamente richiamato l'attenzione Paolo Grossi, grande storico del diritto e grande giudice costituzionale.

La funzione di orientamento dei destinatari, propria di un sistema di precetti e sanzioni, presuppone la riconoscibilità del messaggio normativo; la responsabilità per la trasgressione è legata alla colpevolezza soggettiva (dolo o colpa). Gli istituti della colpevolezza corrispondono a schemi di valutazione ricorrenti nella vita quotidiana, acquisiti nei normali processi di socializzazione: dolo (volontà consapevole di realizzazione del fatto) e colpa (realizzazione per inosservanza di regole cautelari). La giurisprudenza costituzionale si è evoluta da sentenze interpretative¹¹ alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p., riscritto alla storica sentenza n. 364 del 1988 («l'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile»). Il principio di colpevolezza è il «secondo aspetto del principio di legalità»: per fondare una responsabilità autenticamente personale è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente, cioè investiti dal dolo o dalla colpa¹².

Hanno a che fare con la dimensione precettiva anche i problemi della giustificazione di fatti astrattamente rientranti in un tipo di reato. Basti qui richiamare la valenza politica e morale della difesa necessitata (*Notwehr*) da aggressioni ingiuste. In Italia il tema della legittima difesa è stato una bandiera di politiche securitarie che hanno portato alla discussa riforma del 2019. Ciò ha lasciato sullo sfondo il significato etico-politico dell'istituto: «lotta per il diritto, condizione morale di esistenza della persona»¹³. Benedetto Croce, nel ripresentare il libro di Jhering ai lettori italiani nel 1934, ha segnalato l'alto concetto che lo informa: «la necessità di asserire e difendere il proprio diritto [...]. Innanzi tutto per il dovere morale, che comanda di mantenere saldo l'ordinamento giuridico, condizione della vita sociale e umana»¹⁴.

⁹ Corte cost., sent. n. 96/1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 c.p. (delitto di plagio).

¹⁰ M. Ferraris, *Manifesto del nuovo realismo*, Roma-Bari, Laterza, 2012, in particolare pp. 29 s., 45 s., 54, 64.

¹¹ Corte cost., sent. n. 42/1965 sull'art. 116 c.p.; Corte cost., sent. n. 21/1971, sull'art. 588 c.p.

¹² Cfr. Corte cost., sent. n. 1085/1988; Corte cost., sent. n. 322/2007.

¹³ R. Jhering, *Der Kampf um's Recht* (1872); tr. it. *La lotta per il diritto*, Bari, Laterza, 1960, p. 93.

¹⁴ Così Croce apre e chiude *Avvertenza*, in R. Jhering, *La lotta per il diritto*, cit., pp. 33, 35.

3. Minaccia di pena

Le teorie della pena hanno ad oggetto problemi di giustificazione delle pene minacciate dalla legge (pene edittali) e delle decisioni nei casi concreti (pene commisurate dal giudice). Afflittività e retributività sono «condizioni minime, senza le quali la pena cesserebbe di essere tale»¹⁵.

«Legalità della pena significa predeterminazione legale dei modelli di risposta al reato. Nella formale contrarietà alla norma tutti i peccati sono uguali, dice il paradosso degli stoici»¹⁶. Quanto alla gravità della pena, ovviamente si deve distinguere. *Quis paria esse fere placuit peccata, laborant, / cum ventum ad verum est: sensus moresque repugnant / atque ipsa utilitas, justi prope mater et aequi*¹⁷.

«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte». L'art. 27 Cost. è stato pensato per la pena detentiva, la moderna alternativa al lungo dominio della pena di morte e di pratiche punitive crudeli: «detestabile soluzione di cui non si saprebbe fare a meno»¹⁸ per delitti di elevata gravità. È l'esecuzione di pene privative di libertà il campo a più alto rischio di traduzione della *vis* del diritto in brutta violenza.

Le teorie della pena (giustizia retributiva, concezioni preventive, «idea rieducativa») additano ragioni rilevanti per la costruzione, il funzionamento, la valutazione e la critica di ordinamenti penali positivi. Si prestano ad usi apologetici. L'idea di giustizia retributiva rischia di coprire pratiche punitive discutibili o francamente inaccettabili. La promessa di prevenzione efficace è esposta al rischio d'insuccesso. La dottrina giuridica ha la responsabilità di fare delle teorie un uso critico.

La giurisprudenza costituzionale ha confermato la rilevanza delle tradizionali finalità di dissuasione, prevenzione, difesa sociale¹⁹. Quanto alla «rieducazione» – elemento di novità nell'art. 27 Cost.²⁰ – in una democrazia

¹⁵ Corte cost., sent. n. 313/1990.

¹⁶ *Peccare est tamquam transire lineas: quod cum feceris, culpa commissa est: quam longe progrediare, cum semel transieris, ad augendam transeundi culpam nihil pertinet.* Cicerone, *Paradoxa stoicorum*.

¹⁷ Orazio, *Satire*, libro I, 3, 96-98.

¹⁸ M. Foucault, *Surveiller et punir: Naissance de la prison* (1975); tr. it. *Sorvegliare e punire: Nascita della prigione*.

¹⁹ Tra le finalità della pena non può «stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni condizione»: il legislatore può far prevalere, di volta in volta, l'una o l'altra delle finalità della pena coerenti col sistema costituzionale, «nei limiti della ragionevolezza» e «a patto che nessuna di esse risulti obliterata». Corte cost., sent. n. 264/1974; Corte cost., sent. n. 306/1993.

²⁰ Sulla discussione in Assemblea costituente, L. Garlati, *Punire per (ri)educare, Il fine della pena fra penale e rieducazione*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», 3: *Il castigo*, 2022, pp. 177-198.

liberale può e deve essere interpretata alla luce del rispetto dovuto alla libertà morale delle persone. Il “rispondere” per il reato commesso dovrebbe essere significativo anche per il condannato, nel rispetto della dignità personale e della libertà di coscienza. La funzione rieducativa non può essere sacrificata «sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena»²¹; viene in rilievo per tutte le scelte relative alla pena.

L’idea di proporzione fra reato e pena addita un «limite alla potestà punitiva, secondo una logica potenzialmente antinomica rispetto a finalità preventive»²². Una distinzione concettuale importante è stata espressa sotto le etichette di proporzionalità «ordinale» (rapporto fra le pene previste per i diversi tipi di reato: un problema di coerenza interna del sistema) e «cardinale» (ragionevole misura della pena in rapporto alla gravità dei tipi di reato)²³.

Il controllo di legittimità di pene edittali è stato a lungo legato all’individuazione di un *tertium comparationis*; si è poi emancipato da questo schema²⁴, ferma restando l’esigenza di trovare agganci per la rideterminazione della pena. Il problema della proporzione cardinale resta aperto per la politica legislativa al di là dei limiti del sindacato della Corte costituzionale.

La riforma approvata alla fine della XVIII legislatura (c.d. riforma Cartabia) ha introdotto novità significative, di ragionevole articolazione e mitigazione, affidate al potere del giudice. Nell’attuale legislatura prevalgono linee di rigore, la parola d’ordine è sicurezza. Sulle politiche concernenti le risposte al reato continua il confronto fra linee contrapposte.

Su tutti i punti della costruzione e della gestione del sistema sanzionatorio, lo slittamento della *vis* da potere regolato a violenza è un pericolo su cui tenere alta la guardia.

In scenari segnati dalla compresenza e dal conflitto di valutazioni diverse, il pluralismo di concezioni dell’equità nel punire è un punto critico anche per la discrezionalità giudiziale. La disciplina vigente (art. 133 c.p.) attribuisce al giudice un potere decisionale sul quale il controllo di legalità è debole²⁵. Non sono indicati criteri finalistici; la prassi oscilla tra una mitezza più o meno ragionevole e il “retribuzionismo” punitivo. La giurisprudenza di legittimità continua a salvare standard motivazionali molto generici (*pena equa*: formula magica affidata a valutazioni soggettive) in particolare là dove la commisurazione sia prossima al minimo edittale; ma anche in altri casi

²¹ Corte cost., sent. n. 149/2018.

²² F. Viganò, *La proporzionalità della pena: Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 219.

²³ Ivi, pp. 160 s., 220.

²⁴ A partire da Corte cost., sent. n. 236/2016.

²⁵ Lo spazio della discrezionalità giudiziale è un problema di struttura del sistema sanzionatorio. Il principio di legalità pone limiti all’ampiezza delle cornici edittali (Corte cost., sent. n. 299/1992) e condizioni rigorose all’azzeramento di spazi di discrezionalità (Corte cost., sent. n. 50/1980).

delicati, come il bilanciamento di circostanze o gli aumenti di pena per la continuazione o per altre ipotesi di cumulo giuridico.

Dichiarazioni d'illegittimità costituzionale hanno toccato alcuni aspetti strutturali dei modelli sanzionatori: la conversione in pena detentiva per insolvibilità del condannato²⁶; la misura fissa di una pena interdittiva²⁷; l'incidenza su diritti di terzi²⁸. Nella giurisprudenza costituzionale recente sono numerose le sentenze che hanno dichiarato l'illegittimità di norme del sistema sanzionatorio, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.

4. *Fatti successivi al reato*

Per la commisurazione della pena e per gli istituti dell'esecuzione della pena possono venire in rilievo fatti successivi al commesso (o ipotizzato) reato, in particolare condotte *lato sensu* riparatorie. Possono essere previste anche cause di non punibilità sopravvenuta, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco²⁹.

L'attivarsi del reo per la riparazione dell'offesa è un'assunzione di responsabilità, coerente con il senso ordinatore del diritto criminale/penale. Può essere un'opzione utilitaristica, volta a ottenere una sentenza più mite³⁰, e/o un segnale di "rieducazione" nell'ottica dell'art. 27 Cost.

In leggi speciali (antiterrorismo e antimafia) sono state introdotte attenuanti premiali per la collaborazione processuale. Un modello a forbice (bastone e carota) ha innalzato i livelli di severità punitiva, e ha aperto prospettive di trattamento penale molto mite quale mezzo per sollecitare una collaborazione utile all'accertamento di fatti e di responsabilità. L'esperienza ha mostrato sia l'utilità sia i problemi di normative premiali. Dichiarazioni di terroristi divenuti collaboratori di giustizia hanno dato un grande contributo alle indagini che hanno portato alla distruzione delle bande armate degli anni '70.

Per la dissociazione dal terrorismo, non accompagnata da attività di collaborazione processuale, una disciplina temporanea molto favorevole (riduzioni di pena) venne introdotta dopo che la battaglia era stata vinta (legge 18 febbraio 1987, n. 34). Fu una scelta politicamente sofferta, della quale hanno beneficiato autori di delitti di terrorismo, pentiti ma non disposti ad accusa-

²⁶ Corte cost., sent. n. 131/1979.

²⁷ Corte cost., sent. n. 222/2018.

²⁸ Sulla Potestà genitoriale si vedano Corte cost., sent. n. 31/2012; Corte cost., sent. n. 7/2013; Corte cost., sent. n. 55/2025.

²⁹ Corte cost., sent. n. 148/1983, sulle cause di non punibilità in genere.

³⁰ Sono circostanze attenuanti comuni il risarcimento del danno, l'adoperarsi per eliminare le conseguenze del reato commesso (art. 62 n. 6 c. p.), il c.d. ravvedimento operoso (art. 56 u.c. c. p.).

re altri³¹. A distanza di tempo può essere confermato un giudizio positivo: riequilibrio equitativo di risposte sanzionatorie per delitti anche molto gravi, giustificato da mutamenti significativi di persone uscite dal mondo della violenza politica. Ha facilitato il ritorno a una vita normale di persone che avevano partecipato alla militanza politica armata.

La rinuncia a perseguire reati commessi in passato può essere anche una manovra di alleggerimento di un carico eccessivo, sia sull'attività giudiziaria sia sul sistema penitenziario. In Italia per molto tempo sono stati emanati provvedimenti di amnistia e indulto, con stretta periodicità e con ampio campo d'applicazione. È una strada non più praticata (di fatto divenuta impraticabile) dopo la modifica dell'art. 79 Cost., nel 1993 (al tempo di Mani pulite). Era un discutibile rimedio a difetti di sistema rimasti tuttora non sanati³².

Sono istituti del post-fatto anche gli istituti sostanziali dell'ordinamento penitenziario, che incidono sulla pena da espiare, riducendone la durata o sostituendo all'esecuzione carceraria una modalità di esecuzione diversa. L'esecuzione della pena detentiva può essere ragionevolmente progettata come percorso flessibile nel tempo, guidato dai principi dell'ordinamento, *in primis* il tendere alla rieducazione. Il principio di legalità esige che le possibili varianti del percorso siano determinate dalla legge; la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'applicabilità retroattiva *in malam partem*³³.

Ha a che fare con il senso della risposta al reato lo scorrere del tempo: solleva problemi che hanno a che fare con scenari esistenziali, sia degli autori di reato, sia delle vittime e della società nel suo complesso. La prescrizione per decorso del tempo – causa estintiva del reato – non è la strada del trionfo della giustizia. Può essere il modo di evitare l'insensatezza (la violenza) di condanne o punizioni fuori tempo massimo.

Non ha senso pensare al *law enforcement* penalistico sul modello astorico di un *dies irae* nel quale *quicquid latet apparebit, nil inultum remanebit*. Ha senso pensarlo come risposta ad esigenze del con-vivere. La forza diritto sta anche nella capacità di ragionevole delimitazione, di fare realisticamente i conti con il funzionamento di un diritto penale ipertrofico e di una giustizia imperfetta, troppo lenta o fuori misura.

³¹ M. Galfrè, *La guerra è finita, L'Italia e l'uscita dal terrorismo. 1980-1987*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

³² Su problemi e prospettive di una possibile rivalutazione, previa riforma dell'art. 79 Cost., cfr. S. Anastasia, F. Corleone, A. Pugiotto (a cura di), *Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto*, Futura, Roma 2018.

³³ Corte cost., sent. n. 32/2020.

5. *Pacis imponere morem*

«Abbiamo mai pensato che il vincitore di una guerra atomica sarebbe il fondatore di un nuovo diritto universale?»³⁴. Questa riflessione di Norberto Bobbio porta in inquietante evidenza il nesso fra diritto e *vis*, diritto e potere (forza o violenza).

È compito del vincitore *regere imperio populos*, Virgilio fa dire da Anchise ad Enea; le sue arti saranno *pacis imponere morem, parcere subiectis et debellare superbos*³⁵. È un messaggio imperiale: vale anche per le democrazie liberali del XXI secolo, in un tempo in cui l'*imperium* è conteso da potenti Stati autoritari?

Proprio perché l'*imperium* è conteso, il *memento* di Virgilio è vitale. *Pacis imponere morem* richiede *vis*: forza, potere, talora violenza dispiegata. La cultura liberale è «struggle for a decent Politics», come Michael Walzer, grande vecchio della filosofia politica, ha intitolato una sua recente riflessione³⁶. Essere liberale richiede apertura critica, consapevolezza che nel lavoro intellettuale «le convinzioni di base di ciascuno vengono continuamente sfidate – e a volte le sfide fanno male»³⁷.

Il garantismo liberale non è una concezione irenica, contrapposta al potere. È una concezione del potere, contrapposta ad altre.

Una lettura realistica del male del mondo ammonisce sui *deficit* e sui rischi della giustizia del Leviatano, una *vis* che può essere forza autorevole o violenza brutta. La presa d'atto dei limiti della giustizia umana ripropone i problemi di che cosa si possa fare, anche nella prospettiva della riduzione del male e nelle risposte al male.

Le democrazie liberali hanno dato le risposte meno lontane da una passabile giustizia. Per la convivenza di persone libere ed eguali in libertà e in diritti (art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo) sono aspetti essenziali sia il potere sia i limiti del potere; sia la forza sia l'incatenamento del Leviatano. Anche per quanto concerne il diritto criminale/penale.

L'equilibrio fra la forza dello Stato e la forza della società di uomini liberi non è assicurato una volta per tutte. Sia lo Stato sia la società devono correre per non andare indietro (come la Regina rossa nella favola di Alice, dicono i teorici del *narrow corridor*) nella ricerca e nella difesa di una *hominis ad hominem proportio quae servata servat societatem, et corrupta corrumpit*³⁸.

È eredità dell'illuminismo lo sguardo critico verso il diritto, che Goethe

³⁴ N. Bobbio, *Diritto e guerra: discorso all'inaugurazione dell'anno accademico 1964-65*, tenuto il 9 marzo 1965, Torino, Accademia delle Scienze, 1965.

³⁵ *Eneide*, VI, v. 852-53.

³⁶ M. Walzer, *Che cosa significa essere liberale*, Milano, Raffaello Cortina, 2023.

³⁷ *Ivi*, p. 139.

³⁸ È la definizione del diritto di Dante, *Monarchia*, II, V.

mette in scena nel dialogo di Mefistofele (travestito da Faust) con un giovane in cerca di orientamento per i suoi studi: fai bene a non scegliere la facoltà giuridica, le leggi si ereditano come una eterna malattia, di generazione in generazione, di luogo in luogo. *Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage*: la ragione diviene insensatezza, il bene tormento. Del diritto che nasce con noi non si fa, purtroppo, questione.

L'orizzonte etico-politico della giustizia, che pure trascende *per definizione* quello del diritto positivo, riguarda l'intero campo dei problemi che interpellano la cultura giuridica e le istituzioni usualmente definite, con non casuale retorica, come giustizia penale.

I confini del diritto criminale sono problemi di giustizia in senso forte. Giustizia di precetti eticamente ineccepibili (non usare violenza o frode), ragionevoli cause di giustificazione, ragionevoli criteri d'imputazione personale. Per la giustizia del diritto è la dimensione precettiva il primo problema, il livello che definisce i caratteri fondamentali dell'ordinamento, il suo essere più o meno ragionevole, liberale o illiberale, egualitario o discriminante.

È l'ingiustizia dei precetti il livello d'ingiustizia più radicale, che mette in discussione la qualità della convivenza, ben al di là dei problemi della pena, che pure restano aperti anche nel nostro mondo che si ritiene illuminato. Anche ordinamenti liberali sono tecnologie del Leviatano. La lotta per il diritto è innanzi tutto lotta contro l'oppressione di precetti ingiusti – o dell'arbitrio di potere – prima che contro la dismisura delle pene (questi aspetti sono spesso congiunti). Problemi particolarmente delicati sono legati a conflitti di culture e di concezioni morali e politiche.